COMUNE DI VIVERONE
(Provincia di BIELLA)

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE E URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 25 Marzo 2019

Indice

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	Finalità	pag. 8
Articolo 2	Oggetto e applicazione	pag. 8
Articolo 3	Definizioni	pag. 8
Articolo 4	Concessioni e autorizzazioni	pag. 9
Articolo 5	Vigilanza	pag. 10
Articolo 6	Sanzioni	pag. 10
Articolo 7	Ottemperanza	pag. 11

TITOLO II

SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Articolo 8	Comportamenti vietati	pag. 11
Articolo 9	Altre attività vietate	pag. 13
Articolo 10	Nettezza del suolo e dell'abitato	pag. 13
Articolo 11	Rifiuti	pag. 14
Articolo 12	Divieto di distribuzione di sacchetti non biodegradabili per l'asporto delle merci	pag. 15
Articolo 13	Sgombero neve	pag. 15
Articolo 14	Atti vietati a tutela delle strade	pag. 16

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Articolo 15	Manutenzione delle facciate degli edifici	pag 17
Articolo 16	Tende su facciate di edifici	pag. 17
Articolo 17	Pulizia fossi	pag. 17
Articolo 18	Canali di gronda	pag. 17

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Articolo 19 Divieti pag. 17

Articolo 20 Disposizioni sul verde privato pag. 18

Articolo 21 Confini per i nuovi piantamenti pag. 18

TITOLO III

SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE RURALE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI TUTELA E SICUREZZA FORESTALE E DI TUTELA DELLA PROPRIETA' AGRICOLA

Articolo 22 Accensione fuochi pag. 19

Articolo 23 Periodo di grave pericolosità pag. 20

Articolo 24 Sanzioni pag. 20

Articolo 25 Fuoristrada pag. 21

Articolo 26 Recupero delle aree degradate pag. 21

Articolo 27 Tutela della proprietà agricola pag. 21

Articolo 28 Cataste di legna, sfalci e residui agricoli pag. 21

Articolo 29 Salvaguardia equilibrio ambientale pag. 22

Articolo 30 Sanzioni pag. 22

Articolo 31 Presenza degli animali agricoli nell'abitato pag. 22

Articolo 32 Utilizzo di diserbanti pag. 22

Articolo 33 Spargimento di liquami pag. 22

Articolo 34 Insetticidi pag. 23

Articolo 35 Esche avvelenate pag. 23

Articolo 36 Disposizioni per l'esercizio di attività agrituristiche pag. 23

SEZIONE II

DISPOSIZIONI GENERALI SULLA TUTELA DELLA FLORA

Articolo 37 Tutela della flora spontanea pag. 23

Articolo 38 Raccolta dei prodotti del sottobosco pag. 24

TITOLO IV

PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 39	Tutela degli animali domestici	pag. 24
Articoli 40	Mantenimento dei cani	pag. 25
Articolo 41	Prevenzione e controllo del randagismo	pag. 25
Articolo 42	Randagismo felino	pag. 25
Articolo 43	Sanzioni	pag. 26

TITOLO V

TUTELA DELLE ACQUE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 44	Tutela delle acque	pag. 26
Articolo 45	Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee	pag. 26
Articolo 46	Uso domestico delle acque sotterranee	pag. 26
Articolo 47	Estrazione ed utilizzazione delle acque sorgive e di falda freatica per usi diversi da quelli domestici	pag. 27
Articolo 48	Ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque da falde in pressione	pag. 27
Articolo 49	Disposizioni per i titolari di pozzi	pag. 27
Articolo 50	Esercizio della pesca	pag. 27

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 51	Norme abrogate	pag. 28
Articolo 52	Pubblicità del Regolamento	pag. 28
Articolo 53	Entrata in vigore del Regolamento	pag. 28
Articolo 54	Casi non previsti dal presente Regolamento	pag. 28

Alle famiglie di Viverone,

Con questo aggiornamento del Regolamento di Polizia Rurale ed Urbana, l'Amministrazione Comunale di Viverone intende darvi uno strumento che stabilisce le regole della convivenza civile.

Non soltanto diritti, ma anche regole e doveri da rispettare, in modo che, tra le troppe incertezze normative, si riesca con questo Regolamento a trovare una lettura chiara, semplice e di pratica attuazione.

Sono certo che queste pagine saranno di supporto nella Vostra vita quotidiana e in quella della nostra Comunità tutta.

Viverone, 25 Marzo 2019

Il Sindaco

Renzo Carisio

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità

1. Il Regolamento di polizia rurale ed urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali, comportamenti ed attività influenti sulla vita della comunità al fine di salvaguardare la convivenza civile e la sicurezza dei cittadini e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Articolo 2 - Oggetto e applicazione

1. Il seguente Regolamento, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, detta norme autonome ed integrative di disposizioni generali in materia di:
   a) Sicurezza ed igiene ambientale;
   b) Salvaguardia dell'ambiente rurale;
   c) Protezione e tutela degli animali;
   d) Tutela delle acque;
   e) Occupazione di aree e spazi pubblici;
   f) Quiete pubblica e privata;

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente Regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini, impartiti dai funzionari comunali, dagli Operatori della Polizia Locale, nonché dai funzionari dell'Aziende Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri riconosciuti dalle Leggi e dai Regolamenti.

3. Quando nel testo degli articoli ricorre il termine "**Regolamento**" senza alcuna qualificazione con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Rurale ed Urbana.

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato "**bene comune**" in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate, in conformità al Regolamento Edilizio;

b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;

c) le acque interne;

d) i monumenti e le fontane monumentali;

e) le facciate degli edifici ed ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;

f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per "**fruizione**" di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per "**utilizzazione**" di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Articolo 4 - Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva e specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta con istanza in regola con la Legge sul bollo indirizzata agli Uffici competenti dell'Ente.

2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni e le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba corredarla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.

4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato e in forma scritta.

5. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2, dal titolare della concessione o dell'autorizzazione.

6. Il Responsabile del Servizio può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni e le autorizzazioni che risultino utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

Articolo 5 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito in via generale agli operatori del Servizio di Polizia Locale, nonché in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza ad altri funzionari comunali, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla Legge Regionale e, ove consentito dalla Legge, da personale di altri Enti preposti alla vigilanza.

2. Gli operatori del Servizio di Polizia Locale e gli altri funzionari indicati al comma 1, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, possono assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, nonché a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario od utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale.

Articolo 6 - Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata in via generale ed astratta con provvedimento dell'Organo comunale competente, secondo quanto indicato nel presente Regolamento.

2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle Leggi e dai Regolamenti comunali.

3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento ed ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre che l'irrogazione della sanzione amministrativa, può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione della norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà' su chi esercita la potestà parentale, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

7. In caso di violazione delle norme del presente Regolamento, oltre che le sanzioni pecuniarie previste nell'Allegato A, consegue la sanzione accessoria della cessazione dell'attività illecita e/o, a seconda dei casi, della rimozione delle opere abusive e del ripristino a carico del trasgressore. In caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore e all'obbligato in solido.

Articolo 7 - Ottemperanza

1. Salvo quanto stabilito da speciali disposizioni, le ordinanze comunali emanate in attuazione di norme statali e regionali o di regolamenti municipali del Comune devono essere ottemperate nel termine di adempimento indicato dal singolo provvedimento ovvero, per i provvedimenti che per loro natura non prevedono tale termine, dalla data della loro notificazione o pubblicazione ai sensi di legge.

TITOLO II

SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Articolo 8 - Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune è vietato:

a) Manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti da soggetti a tale scopo autorizzati;

b) Imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;

c) Rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;

d) Arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;

e) Collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;

f) Praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;

g) Utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito con ordinanza del Sindaco;

h) Lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;

i) Compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;

j) Immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;

k) Sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;

l) Spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;

m) Ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;

n) Ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;

o) Compiere in luogo pubblico o in vista del pubblico atti ovvero esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro o che possano recare molestia, disguido, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;

p) Accendere fuochi o gettare tizzoni ardenti su sedime viario e relative pertinenze di pubblico passaggio;

q) Affiggere o collocare etichette adesive ed altri mezzi pubblicitari su beni pubblici o privati senza la prescritta autorizzazione. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie il beneficiario del messaggio pubblicitario è ritenuto obbligato in solido;

r) Depositare ovvero collocare nello spazio urbano, come definito dall'articolo 3, comma 1, senza preventiva concessione di suolo pubblico, opuscoli, pieghevoli informativi o pubblicitari, riviste, giornali, stampe ai fini della distribuzione gratuita con modalità self service; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, risponderà in solido il legale rappresentante della Società redattrice ovvero, in mancanza, il soggetto beneficiario della pubblicità.

s) Utilizzare e far esplodere qualsiasi tipo di fuochi d'artificio, petardi o mortaretti ad eccezione di eventi e manifestazioni autorizzate ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza;

t) Turbare la quiete pubblica con urla, tumuli, rumori, canti o suoni emessi da apparecchiature;

u) Non impedire l'emissione all'esterno di suoni da parte del titolare di pubblico esercizio;

v) Far funzionare in abitazioni private apparecchiature fonti di disturbo dalle ore 22:00 alle ore 07:00;

w) Non contenere le emissioni sonore di apparecchiature, televisioni e radio entro i limiti accettabili.

z) Mantenere in condizione di decoro e visibilità verso l'esterno i cantieri di lavoro autorizzati. Attorno all'area cantieristica deve apporsi una recinzione di altezza sufficiente ad evitare la vista della stessa.

Articolo 9 - Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

a) ammassare ai lati delle case prospicenti la pubblica via o innanzi alle medesime oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato ad autorizzazione;

b) utilizzare balconi o terrazzi prospicenti la pubblica via come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;

c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico, verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;

d) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;

e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie o simili, quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.

2. Il Sindaco, al fine di garantire il decoro pubblico, con propria ordinanza può stabilire per determinate vie o zone del Comune il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

Articolo 10 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi, nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.

3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili o dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.

4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

5. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

7. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. La tipologia del cestello deve essere concordata con l'Amministrazione. I cestelli, muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.

8. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 7, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

9. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

10. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

11. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni, da depositarsi chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

12. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.

Articolo 11 - Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.

2. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.

3. In considerazione dell'elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o in prossimità degli stessi né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Essi possono essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata (Ecocentro Comunale).

5. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

6. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

7. Oltre al divieto di cui all'articolo 10, comma 12, è vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.

Articolo 12 - Divieto di distribuzione di sacchetti non biodegradabili per l'asporto delle merci

1. Gli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande la cui attività insiste sul territorio comunale, in sede fissa o su area pubblica, nonché i produttori agricoli che effettuano l'attività di vendita al dettaglio nei mercati cittadini, non possono distribuire ai consumatori per l'asporto delle merci, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, sacchetti (cosiddetti "shopper" con manico "a canottiera") non biodegradabili che non rispondano ai criteri e alle norme tecniche approvati a livello comunitario.

Articolo 13 - Sgombero neve

1. Il Comune riconosce la pubblica utilità del servizio sgombero neve e ne favorisce l'organizzazione e l'attuazione su tutte le vie di comunicazione di sua competenza.

2. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati in nessun caso deve essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

3. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi, sui terrazzi o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizio alla sicurezza di persone e cose.

4. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale Ufficio di Polizia Locale.

5. È fatto obbligo ai proprietari, amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

7. L'obbligo stabilito all'articolo 10, comma 5, vale anche per la rimozione della neve. Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.

8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

Articolo 14 - Atti vietati a tutela delle strade

1. È vietato, a tutela delle strade:
a) variare in qualunque modo le sedi stradali comunali;
b) danneggiare strade e relativi fossi di scolo, specie con aratri e simili;
c) far circolare bestiame libero sulle strade, in violazione al codice stradale. Il transito di bestiame deve essere in ogni caso precedentemente comunicato all'Asl competente;
d) insudiciare le strade con qualsiasi sostanza;
e) portare fango sulle strade con le ruote delle macchine agricole.

2. È altresì vietato realizzare qualsiasi opera di aratura, dissodamento o zappatura nella zona di rispetto, pari a metri 1, lungo le sedi stradali comunali. I proprietari devono mantenere tale zona pulita e libera da sterpaglie, rami, residui terrosi e simili.

3. In caso di inadempienza, il Responsabile del servizio, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente da parte degli interessati, dispone un intervento sostitutivo di pulizia a carico dei soggetti obbligati, anche se l'area di rispetto sia interessata da coltivazioni agricole. Oltre all'addebito dell'intervento sostitutivo, in caso di mancato e corretto ripristino, si applicherà una sanzione non inferiore a Euro 100,00 e non superiore ad Euro 300,00 in relazione all'entità del danno arrecato alla sede stradale.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Articolo 15 - Manutenzione delle facciate degli edifici

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze o siano comunque visibili dallo spazio pubblico devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione.

Articolo 16 - Tende su facciate di edifici

1. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio, sulle facciate che prospettano direttamente sulla pubblica via o su spazi pubblici è consentito collocare tende di tessuto conformi alle normative vigenti, previo progetto coordinato approvato dall'assemblea condominiale.

2. Dell'approvazione del progetto di cui al comma 1 deve essere data comunicazione entro 15 giorni all'Ufficio tecnico, allegando la relativa deliberazione e copia del progetto approvato.

3. La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) è oggetto di specifica autorizzazione comunale.

Articolo 17 - Pulizia fossi

1. La pulizia dei canali di scolo lungo le strade comunali e rurali deve essere eseguita a cura e spese degli utenti frontisti strada ad eccezione delle opere di manutenzione straordinaria.

Articolo 18 - Canali di gronda

1. I canali di gronda e i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza ed incanalati presso le condotte fognarie, dove esistono, ovvero presso i fossi si scorrimento delle acque metereologiche.

2. Il proprietario dell'immobile o il suo utilizzatore hanno il dovere di provvedere all'immediata riparazione o sostituzione del canale di gronda qualora provochi stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti il fabbricato.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Articolo 19 - Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

a) danneggiare la vegetazione;

b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;

c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;

d) calpestare le aiuole;

e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.

Articolo 20 - Disposizioni sul verde privato

1. In conformità con quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nelle proprietà private, comprese le aree condominiali, situate in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire pericolo od intralcio. In particolare devono regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.

3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 10, comma 9, del Regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

Articolo 21 - Confini per i nuovi piantamenti

1. Per il piantamento degli alberi, delle viti e delle siepi sui confini di proprietà e per il taglio delle radici che si protendono dal fondo del vicino devono osservarsi le disposizioni degli articoli 892 e 896 del Codice Civile. Per i pioppi, le querce, i noci e tutte le piante ad alto fusto, a filare o a bosco si devono osservare e rispettare le seguenti distanze:

- mt. 15 dai confini per quanto riguarda pioppi ed alberi ad alto fusto come da definizione del manuale di botanica (salvo deroga sancita tra le parti);
- mt. 3 dai confini interni per ogni altra essenza;
- mt. 3 dal confine delle strade comunali, su tutti i lati dell'appezzamento salvo comunque il rispetto delle distanze dei confini privati su tutti gli altri lati;
- m. 25 dal confine di qualsiasi fabbricato civile o rurale.

È fatto obbligo ai proprietari di terreni di estirpare le piante nate spontaneamente oltre i succitati limiti, con attenzione particolare alle specie ritenute invasive e/o pericolose dalla Regione Piemonte.

2. In caso di piantamento di alberi, altre colture agricole e siepi lungo i tratti stradali fuori dei centri abitati devono essere rispettate le norme indicate dal Codice della Strada.

3. L'inosservanza sarà punita con un'ammenda non inferiore ad Euro 100,00 e non superiore ad Euro 300,00. L'applicazione dell'ammenda è motivo di iniziativa per promuovere azione legale per il rispristino dei luoghi.

4. In caso di inosservanza delle distanze previste dal comma 1, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico dispone con propria ordinanza un termine per la rimozione dei piantamenti a carico dei soggetti obbligati. In caso di inadempienza alle disposizioni dell'ordinanza, si procederà a termini di Legge.

TITOLO III

SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE RURALE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI TUTELA E SICUREZZA FORESTALE E DI TUTELA DELLA PROPRIETA' AGRICOLA

Articolo 22 - Accensione fuochi

1. È vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento di materiale vegetale in terreni boscati, come definiti dall'articolo 3 della Legge Regionale 4/2009, arbustivi e pascolivi, fino ad una distanza inferiore a mt. 50 dagli stessi.

2. È vietato l'abbruciamento di materiale vegetale di cui all'articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) 6-bis. su tutto il territorio regionale, nel periodo compreso tra il **1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo**.

[Nota: articolo 182, comma 6 bis : Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (comma introdotto dall'articolo 14, comma 8, Legge n. 116/2014)]

3. Sono ammesse deroghe a quanto disposto dal comma 1 e 2 nei seguenti casi, esclusivamente dall'alba al tramonto e comunque mai nelle giornate di vento:

a) l'accensione di fuochi per attività turistico- ricreative è consentita solo in aree idonee e specificamente attrezzate, individuate e realizzate dall'Amministrazione comunale;

b) l'accensione di fuochi allo scopo di eliminare i residui degli interventi silvo- colturali, ivi compresa la cura e la manutenzione del bosco, può essere consentita in rapporto alle esigenze di prevenzione degli incendi boschivi;

c) al di fuori del periodo di cui al comma 2, l'abbruciamento, previo raggruppamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, dei materiali vegetali di cui all'articolo 182, comma 6 bis del d.lgs. 152/2006, è consentito se effettuato nel luogo di produzione;

4. Il luogo in cui si procede all'accensione del fuoco deve essere preventivamente isolato e circoscritto con mezzi efficaci ad arrestare il propagarsi del fuoco. Particolare attenzione deve essere prestata all'eventuale nociva presenza di materiali plastici nel sito della combustione.

5. È fatto obbligo alle persone che accendono il fuoco, di essere presenti fino al totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme.

Articolo 23 - Periodo di grave pericolosità

1- Nel periodo di grave pericolosità per incendi boschivi, ai sensi della Legge Regionale 4 ottobre 2018, n. 15, è vietato accendere fuochi, far brillare mine, utilizzare apparecchi a fiamma, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo di incendio.

2. Il periodo di tempo in cui vige tale divieto è individuato dalla Giunta Regionale.

Articolo 24 - Sanzioni

1. Le violazioni dei divieti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 e l'inosservanza delle prescrizioni comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 2.000,00.

Articolo 25 - Fuoristrada

1. È vietato compiere con mezzi motorizzati percorsi fuori strada ad eccezione di quelli segnalati dall'Amministrazione. I sentieri di collina e le piste di esbosco sono considerati a tal fine fuori strada.

2. È vietato calpestare i prati destinati a sfalcio, nonché i terreni sottoposti a coltura anche se non cintati o segnalati, fatta salva la normativa della Legge Regionale n. 32/1982 e s.m.i..

3. Sono esclusi dal divieto di cui al comma precedente i mezzi impiegati nei lavori agro-silvo- pastorali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale, antincendio, di pubblica sicurezza, e nelle opere idraulico- forestali, nonché i veicoli utilizzati per servizio pubblico.

Articolo 26 - Recupero aree degradate

1. Il Comune promuove il recupero e la valorizzazione di aree degradate in conformità con gli indirizzi regionali.

Articolo 27 - Tutela della Proprietà agricola

1. A tutela del diritto di proprietà, il conduttore o il proprietario del terreno possono disporre appositi cartelli recanti la dicitura: "PROPRIETA' PRIVATA", in assetto e numero sufficienti a descrivere il perimetro del terreno.

2. Tale segnaletica potrà essere realizzata e collocata di comune accordo tra i diversi proprietari finitimi ai margini della proprietà complessiva.

3. È vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà privata anche se incolti e non muniti dei recinti o dei ripari di cui all'articolo 637 del Codice Penale.

4. È vietata la raccolta di qualunque qualità e specie di frutti e verdure all'interno di terreni di proprietà privata, considerandola abusiva anche dai bordi delle strade e sempre che non venga effettuata dai legittimi proprietari o da persone dagli stessi autorizzate.

Articolo 28 – Cataste di legna, sfalci e residui agricoli

1. Per i depositi di legna e legname sulle proprietà private all'interno del centro abitato deve osservarsi una distanza minima di mt. 2 (due) dai confini di altre proprietà private e dalla pubblica via. Gli accatastamenti non devono superare i 60 metri cubi virtuali ed un'altezza di metri 2 (due) cadauno.

2. Fuori dal centro abitato, i depositi e gli accatastamenti di legna sono mantenuti in condizioni tali da non recare nocumento o molestie alle proprietà confinanti, nel rispetto dell'articolo 833 del Codice Civile.

3. Lo stoccaggio su campi e prati, fuori dal centro abitato, di materiali derivanti da sfalci, taglio di siepi e ramaglie ha durata temporanea ed è subordinato alla cippatura degli stessi entro i successivi 30 giorni.

4. In presenza di magazzini agricoli all'aperto proprietari, usufruttuari e/o conduttori garantiscono l'utilizzo di teli plastici di copertura e similari al fine di prevenire lo spargimento di materiali sulle proprietà confinanti.

Articolo 29 - Salvaguardia equilibrio ambientale

1. È vietato circolare e parcheggiare con qualsiasi tipo di veicolo a motore nei prati, nelle zone boschive e in terreni agricoli di proprietà privata.

2. La circolazione ed il parcheggio dei veicoli a motore nelle aree di cui al comma precedente sono consentiti ai proprietari, usufruttuari, conduttori e loro familiari ed ospiti ed a tutti coloro che ne abbiano necessità per ragioni di abitazione, dimora, lavoro o servizio.

3. Resta salvo ed impregiudicato il consenso del proprietario del fondo o del titolare di altro diritto reale o conduttore per la circolazione ed il parcheggio.

Articolo 30 - Sanzioni

1. Per la violazione dei divieti di cui agli articoli 27 e 29 del presente Regolamento, sarà applicata una sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00, più eventuali sanzioni in applicazione del Codice della Strada.

Articolo 31 - Presenza degli animali agricoli nell'abitato

1. Non è ammessa la presenza di allevamenti intensivi nell'abitato. Per eventuali preesistenze alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è vietato ogni ampliamento dell'attività.

2. È consentito detenere presso la propria abitazione, al fine dell'utilizzazione familiare, un numero limitato di avicoli, conigli, bovini, ovini, suini ed equini, sempre che la loro presenza non contrasti con le norme di carattere sanitario e non rechi disturbo alla tranquillità dei vicini.

3. È fatto divieto della sosta di greggi sul territorio comunale per tempi superiori a 36 ore.

Articolo 32 - Utilizzo di diserbanti

1. Al fine di evitare le cause di inquinamento ambientale e delle colture è vietato l'uso indiscriminato di antiparassitari. L'utilizzo di diserbanti e prodotti fitosanitari ai sensi del D.P.R.. 290/2001 è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso di regolare abilitazione.

2. In particolare, all'interno dei centri abitati e per una distanza di almeno 100 metri, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, è vietato l'uso di fitofarmaci e diserbanti classificati come "molto tossici", "tossici" e "nocivi".

Articolo 33 - Spargimento di liquami

1. È consentito lo spargimento di liquami e letame ad uso agricolo con l'obbligo di interramento entro le successive 48 ore ed entro le 24 ore in prossimità degli abitati. Sono esentati dall'obbligo di interramento i proprietari, detentori o utilizzatori di prati e pascoli.

2. Il trasporto dei liquami e della pollina può avvenire nell'ambito del centro abitato entro le ore 08:00 e dopo tale orario è vietato per tutta la durata del giorno, fino alle ore 18:00. Il letame deve essere trasportato in appositi rimorchi che ne impediscano la fuoriuscita.

Articolo – 34 -Insetticidi

1. Durante il periodo di fioritura sono vietati i trattamenti con insetticidi, fatta eccezione per quelli non dannosi per le api e altri insetti utili.

Articolo 35 - Esche avvelenate

1. È fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche adoperate possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'amministrazione comunale e localizzare la loro presenza su apposita planimetria catastale, di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle recanti ben visibile la scritta "CAMPO O PRATO AVVELENATO".

Articolo 36 - Disposizioni per l'esercizio di attività agrituristiche

1. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, singoli od associati, e i loro familiari di cui all'articolo 230 bis del Codice Civile, che intendono svolgere attività di ricezione ed ospitalità attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, per l'esercizio delle attività agrituristiche devono rivolgersi allo Sportello Unico delle Attività Produttive di questo Comune.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI GENERALI SULLA TUTELA DELLA FLORA

Articolo 37 - Tutela della flora spontanea

1. Il rivestimento erboso dei terreni non può essere asportato, trasportato e commercializzato. Sono ammesse operazioni di prelievo solo nei casi direttamente connessi con le pratiche colturali e di miglioramento fondiario e nel caso di opere edificatorie e di urbanizzazione nel rispetto delle norme vigenti. Questa disposizione non si applica ai terreni destinati ai vivai.

2. Sono vietate la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento, la detenzione di parti nonché il commercio delle specie vegetali a protezione assoluta indicate nell'elenco allegato della Legge Regionale 2 novembre 1982, n. 32 e s. m. i.. Per ogni specie non inclusa in tale elenco è consentita la raccolta giornaliera di 5 esemplari per persona, senza estirpazione degli organi sotterranei. Sono fatte salve le disposizioni previste per i parchi e le oasi di protezione nel territorio regionale.

3. I divieti ed i limiti di cui al precedente comma non si applicano nel caso di sfalcio a scopo di fienagione, pascolo e di ogni altra operazione agro- silvo- pastorale effettuata o fatta effettuare dal proprietario del fondo o dall'avente diritto su di esso.

4. La raccolta e la detenzione delle piante officinali spontanee, non incluse nell'elenco allegato alla Legge Regionale del 2 novembre 1982, n. 32, è soggetta alle disposizioni del

Decreto Legislativo n. 75 del 21 maggio 2018, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

5. La coltivazione e la commercializzazione delle piante officinali e delle specie vegetali protette è incentivata attraverso gli strumenti indicati nella Legge Regionale 2 novembre 1982, n. 32 e nella Legge Regionale 3 agosto 1993, n. 38.

Art. 38 - Raccolta dei prodotti del sottobosco

1. Sono considerati prodotti del sottobosco:

a) i funghi epigei, anche non commestibili;

b) i muschi;

c) le fragole;

d) i lamponi;

e) i mirtilli;

f) le bacche di ginepro.

2. La raccolta dei prodotti del sottobosco è consentita, ma in quantità limitate così come previsto dall'articolo 20 della Legge Regionale 2 novembre 1982, n. 32.

TITOLO IV

PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 39 - Tutela degli animali domestici

1. Il maltrattamento di animali, è un delitto previsto dall'art.544-*ter* del Codice Penale , ai sensi del quale:

"1. *Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 mesi a 18 mesi o con la multa da 5.000 euro a 30.000 euro.*
2. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
3. La pena è aumentata della metà se dai fatti cui al primo comma deriva la morte dell'animale".

Articolo 40 Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari di cani di effettuarne la registrazione all'anagrafe canina presso l'ASL competente.

2. Nei luoghi e nei locali privati aperti o ai quali non sia impedito l'accesso ai terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto del comma 3, ove in tal modo sia garantita la sicurezza di terzi. Coloro i quali detengono un numero superiore a n. 5 esemplari dovranno richiedere la specifica autorizzazione prevista per i canili.

3. La detenzione di cani in luoghi pubblici o privati deve avvenire in uno spazio di almeno mt. 8 per animale adulto, osservando tutte le norme di igiene e benessere dell'animale. Quando siano tenuti legati, agli esemplari dev'essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno mt. 5 di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Articolo 41 - Prevenzione e controllo del randagismo

1. Il Comune, ricevuta la segnalazione della presenza di cani vaganti senza dimora o che si trovino fuori dei limiti del domicilio del detentore, senza controllo o sorveglianza diretta, provvede alla loro cattura con metodi appropriati.

2. Il Comune, generalmente associato con altri Comuni, istituisce un servizio pubblico di cattura ed un apposito canile realizzato nel rispetto delle norme igieniche vigenti.

3. Nei casi di particolare complessità o rischio sanitario i presidi di polizia veterinaria delle A.S.L. concorrono alle operazioni di cattura degli animali vaganti.

Articolo - 42 Randagismo felino

1. La presenza di colonie di gatti randagi presso le quali si registrano problemi igienico-sanitari o riguardanti il benessere animale è segnalata al Comune competente, che dispone i necessari accertamenti del servizio veterinario della A.S.L.

2. Qualora si renda necessario il Comune, in raccordo con il servizio veterinario della A.S.L., organizza interventi di controllo della popolazione felina che possono comprendere, secondo la natura e gravità dei casi segnalati:

a) affidamento della colonia ad un'associazione per la protezione animali;

b) il controllo delle nascite;

c) la cattura e la collocazione degli animali in affidamento o in altra sede idonea.

3. Le spese per gli interventi di controllo della popolazione felina sono a carico dei Comuni.

Articolo 43 Sanzioni

1. In caso di violazione delle norme sopraindicate, i proprietari/ detentori degli animali domestici (cani in particolare) sono soggetti alle seguenti sanzioni:

- Omettere l'applicazione del micro – chip entro 4 mesi dall'iscrizione Euro 76,00;
- Causare dolori o sofferenze Euro 100,00 + denuncia penale;
- Maltrattamenti a mezzo di spettacoli Euro 1.000,00 + denuncia;
- Abbandonarli/ permetterne la fuga Euro 300,00 + denuncia;
- Tenere più di cinque cani senza autorizzazione Euro 100,00 per ogni cane;
- Farli sopprimere da non autorizzati Euro 1.000,00 + denuncia;
- Cederli per la sperimentazione Euro 1.500,00 + denuncia;

TITOLO V

TUTELA DELLE ACQUE

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 44 - Tutela delle acque

1. È severamente vietato scaricare nelle sorgenti e nei corsi d'acqua, sia pubblici sia privati, qualsiasi materiale liquido o solido.

2. È fatto altresì divieto di convogliare nei corsi d'acqua, sia pubblici sia privati, le materie putride di condotti di scarico.

Articolo 45 - Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee

1. Per acque sotterranee si intendono tutte le manifestazioni della circolazione idrica terrestre ubicate nel sottosuolo, ivi comprese le manifestazioni sorgentizie. Le acque sotterranee sono nel seguente contesto distinte in acque sorgive, falde freatiche e falde in pressione. Per falde sorgive si intende qualsiasi emergenza delle acque sotterranee in superficie. Per falde freatiche si intendono quelle falde presenti nel sottosuolo separate dalle acque superficiali da strati impermeabili e la cui pressione le colloca ad un livello superiore a quello delle acque superficiali. Per la tutela e la protezione della qualità delle acque sotterranee è vietata la costruzione di opere che consentano la comunicazione tra le falde in pressione e la falda freatica.

Articolo 46 - Uso domestico delle acque sotterranee

1. L'uso potabile delle acque di falda freatica può essere consentito dal Sindaco solo ove non sia possibile allacciarsi all'acquedotto esistente ed è comunque subordinato al nulla osta dell'autorità sanitaria competente, previo accertamento delle caratteristiche qualitative dell'acqua, ai sensi del D.P.R. 236/1988 e ss. mm. ii. e del Decreto Legislativo n. 31/2001. In tal

caso è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di sottoporre le acque a controllo sanitario con frequenza almeno annuale.

2. È fatto obbligo a chiunque utilizzi acque sotterranee per uso domestico di dichiarare tale uso all'ente gestore del servizio idrico incaricato dal Comune in cui ricade l'opera di presa.

Articolo 47 - Estrazione ed utilizzazione delle acque sorgive e di falda freatica per usi diversi da quelli domestici

1. L'utilizzazione per usi diversi da quelli domestici delle acque sorgive e di falda freatica è autorizzata dalla Provincia (in base alla sub- delega della Legge regionale 5/1994).

Articolo 48 – Ricerca, estrazione ed utilizzazione acque da falde in pressione

1. La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee da falde in pressione sono riservate ad uso potabile. Per acque ad uso potabile si intendono quelle destinate al consumo umano.

2. L'utilizzazione di dette acque per altri fini, ad esempio per finalità agricole, può essere autorizzata per un periodo di tempo limitato e solo in carenza di acque superficiali e di risorse idriche di falda freatica. L'autorizzazione per la ricerca, estrazione e utilizzazione di dette acque è rilasciata dalla Giunta Regionale.

Articolo 49 Disposizioni per i titolari di pozzi

1. Qualora le opere di captazione non vengano più utilizzate, spetta all'utente provvedere a proprie spese all'esecuzione dei lavori di chiusura definitiva del pozzo. In caso di inadempienza si incorre nella sanzione pecuniaria prevista all'articolo 14, comma 1, lettera c) della Legge Regionale n. 4/1994.

Articolo 50 Esercizio della pesca

1. Poiché i corsi d'acqua presenti sul territorio comunale sono demaniali, l'esercizio della pesca viene regolato dalle Leggi vigenti che la contemplano, in conformità col Codice Civile e col Codice Penale. In particolare, in base alla Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 37, l'esercizio della pesca sportiva è disciplinato da specifico Regolamento Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28 novembre 2007 e ss.mm.ii..

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 51 Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Articolo 52- Pubblicità del Regolamento

1. Il Regolamento, a norma di Legge, sarà pubblicato all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet del Comune di Viverone. Una copia cartacea sarà trasmessa a tutti gli intestatari di scheda anagrafica di famiglia e proprietari di abitazione all'interno del Comune.

Articolo 53 - Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte dell'organo competente e la sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della delibera di approvazione e non produce effetti retroattivi.

Articolo 54 - Casi non previsti dal presente Regolamento

1. Per quanto non previsti dal presente Regolamento trovano applicazione:

a) le Leggi nazionali e regionali;

b) il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;

c) il Regolamento di igiene.

ALLEGATO A

COMPORTAMENTO	SANZIONE
Danneggiare o imbrattare monumenti o facciate di edifici pubblici e privati	**€ 150.00**
Deteriorare edifici, manufatti, strade, marciapiedi, aiuole, aree verdi ed aree pubbliche in generale	**€ 150.00**
Collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici	**€ 100,00**
Sedersi o sdraiarsi a terra in strade, piazze, aree verdi Lungo Lago, marciapiedi o luoghi soggetti a passaggio, fare pic-nic in luoghi non autorizzati	**€ 100,00**
Gettare o spandere materie liquide o solide sul suolo pubblico o soggetto a pubblico passaggio	**€ 100,00**
Gettare o spandere materie liquide o solide in corsi o specchi d'acqua, sulle ripe o in cortili	**€ 200,00**
Omettere di pulire il suolo occupato con strutture per lo svolgimento di attività	**€ 150,00**
Omettere di pulire il marciapiede antistante il proprio esercizio commerciale	**€ 200,00**
Omettere di posizionare contenitori per mozziconi all'esterno dei pubblici esercizi	**€ 100,00**
Omettere di rimuovere carta, plastica, bottiglie o lattine all'esterno dei pubblici esercizi	**€ 200,00**
Omettere di pulire il tratto antistante l'esercizio commerciale	**€ 200,00**
Depositare rifiuti all'interno del contenitore senza utilizzare sacchi chiusi	**€ 100,00**
Depositare rifiuti all'esterno del contenitore per rifiuti in modo da impedirne la chiusura	**€ 100,00**
Conferire rifiuti in appositi contenitori per raccolta differenziata non corrispondente al tipo di rifiuto	**€ 100,00**
Depositare elettrodomestici, mobilio, imballaggi nei contenitori per rifiuti domestici o presso di essi	**€ 200,00**
Depositare residui di lavorazione artigianali o tossici, nei contenitori per rifiuti domestici	**€ 200,00**
Depositare macerie di lavori edili nei contenitori per rifiuti domestici	**€ 200,00**
Scaricare rifiuti nei cassonetti da parti di soggetti non residenti nel Comune	**€ 200,00**
Non rimuovere neve o ghiaccioli da gronde o balconi per evitare pericoli al pubblico	**€ 200,00**
Non mantenere in efficienza il canale di gronda o il tubo di discesa delle acque in fognatura	**€ 100,00**
Danneggiare la vegetazione nei parchi, giardini pubblici, aiuole o viali alberati	**€ 100,00**
Entrare con greggi o mandrie in proprietà private non autorizzate	**€ 100,00**
Non provvedere al taglio dei rami o alla potatura delle siepi confinanti con la pubblica strada	**€ 150,00**
Turbare la quiete pubblica con urla, tumuli, rumori, canti o suoni emessi da apparecchiature	**€ 100,00**
Non impedire l'emissione all'esterno di suoni da parte del titolare di pubblico esercizio	**€ 250,00**

Far funzionare in abitazioni private apparecchiature fonti di disturbo dalle ore 22.00 alle ore 7.00	**€ 100,00**
Non contenere le emissioni sonore di apparecchiature, televisioni e radio entro i limiti accettabili	**€ 100,00**
Molestare provocare sofferenza agli animali domestici, anche randagi	**€ 500,00**
Utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni con maltrattamenti e sevizie	**€ 500,00**
Abbandonare animali domestici	**€ 300,00**
Omettere di applicare al cane il microchip	**€ 76,00**
Omettere di usare il guinzaglio o la museruola, quando previsto	**€ 150,00**
Detenere il cane in spazi non idonei per la detenzione o in luogo sporco o senza cibo o acqua	**€ 250,00**
Mancato possesso di strumenti idonei per la rimozione degli escrementi del cane in luogo pubblico	**€ 50,00**
Imbrattamento del suolo e mancata rimozione degli escrementi del cane	**€ 50,00**
Accendere fuochi o bruciare materiale vario nei cantieri	**€ 150,00**
Utilizzare barbecue in aree pubbliche ove non consentito	**€ 50,00**
Raccogliere elemosine causando disturbo ai passanti o intralciando il traffico veicolare	**€ 50,00**
Dopo l'occupazione con circo e spettacoli temporanei, non lasciare l'area pubblica pulita o nelle stesse condizioni	**€ 100,00**
Soggiornare con roulottes e campers in aree vietate	**€ 100,00**
Effettuare campeggio fuori dalle aree pubbliche appositamente attrezzate	**€ 100,00**
Effettuare scarico delle acque luride di camper o roulottes fuori dalle aree a ciò destinate	**€ 100,00**

COMUNE DI VIVERONE

(Provincia di BIELLA)